



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 1225-1556-1647-1900-1901/I/CPGT

Delibera n. 332/2026

Il Consiglio nella seduta del 03.03.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere: C.M. FERRI;

richiamata la delibera consiliare n. 32 del 20/1/2026 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 27/1/2026 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Vicepresidente di Sezione e n. 4 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone**;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
Carlo ZANNINI	VPS	CGT I grado CASERTA	79	VPS
Giuseppe COLETTA	VPS	CGT II grado LAZIO	238	VPS
Vittorio MISITI	GT	CGT I grado ROMA	1218	GT
Ernesto VETRANO	GT	Appl escl. CGT I ROMA	1274	GT
Eugenio MUSUMECI	GT	CGT I grado CASERTA	1303	GT

vista la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il **"Limite del numero di**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

incarichi” il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell’ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

considerato che il **dott. Giuseppe COLETTA** proviene da una Corte di grado diverso rispetto a quello della sede richiedente le applicazioni e, pertanto, potrà essere valutato in subordine rispetto agli altri candidati;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi **per la carica di Vicepresidente** è superiore a quello bandito e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024;

ritenuto che tra i candidati ammessi per la carica di VPS dopo avere considerato tutti i criteri di valutazione previsti dal punto 5 della Risoluzione n. 6/2024, quello da applicare è il dott. **ZANNINI Carlo**;

considerato che il dott. **Ernesto VETRANO** ha ritirato la propria candidatura con nota prot. d’ufficio n. 2147 del 23/02/2026;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi **per la carica di Giudice** è inferiore a quello bandito e che, pertanto non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024 e vengono, pertanto, applicati i giudici tributari **Vittorio MISITI**, e **Eugenio MUSUMECI**;

considerato che i giudici tributari **Carlo ZANNINI** e **Vittorio MISITI**, risultano già titolari di un’applicazione temporanea non esclusiva presso la **Corte di Giustizia di primo grado di Frosinone**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

e che, pertanto tali applicazioni si intendono concluse alla data corrispondente all'inizio della nuova applicazione temporanea non esclusiva presso la stessa Corte;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

- la cessazione dell'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone** a **decorrere dal 18/03/2026** del dott. **Carlo ZANNINI** e del dott. **Vittorio MISITI**, in quanto già applicati presso la medesima sede oggetto della presente nuova applicazione
- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone**, **a decorrere dal 18/03/2026** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE'	Corte di Giustizia di appartenenza
Carlo ZANNINI	VPS	CGT I grado CASERTA
Vittorio MISITI	GT	CGT I grado ROMA
Eugenio MUSUMECI	GT	CGT I grado CASERTA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza;**

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma,** che avrà cura di notificare la presente delibera all' interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta,** che avrà cura di notificare la presente delibera agli interessati;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio le sezioni di assegnazione.

LA PRESIDENTE

Firmatario1